

SENATO DELLA REPUBBLICA

*Attesto che il Senato della Repubblica,
il 13 luglio 2005, ha approvato il seguente disegno di legge,
d’iniziativa del Governo:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia
di entrate

Art. 1.

1. Il decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 17 GIUGNO 2005, N. 106

All'articolo 1:

il comma 2 è soppresso;

al comma 3, le parole: «nonché di quello di cui al comma 2,» sono soppresse;

al comma 4, le parole: «di cui al comma 2» sono soppresse.

All'articolo 2:

al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) le imprese che prendono parte al processo di concentrazione ovvero di aggregazione, comunque operato, devono rientrare nella definizione di microimprese e di piccole imprese di cui alla predetta raccomandazione n. 2003/361/CE»;

al comma 5, dopo le parole: «è approvato», sono inserite le seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

al comma 7, nell'allegato 1:

alla voce: «Ministero dell'economia e delle finanze»:

a) al capoverso: «Legge n. 468 del 1978», le parole: «art. 9, comma 1-ter: Fondo di riserva Tabella C» sono sostituite dalle seguenti: «art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente» e l'importo relativo all'anno 2005 è sostituito dal seguente: «15,43»;

b) al capoverso: «Legge n. 87 del 1987», le parole: «Legge n. 87» sono sostituite dalle seguenti: «Legge n. 67»;

c) al capoverso: «Decreto legislativo n. 39 del 1993», le parole: «dell'Autorità» e «Autorità» sono sostituite dalle seguenti: «Centro nazionale»;

d) al capoverso: «Legge n. 128 del 1998», le parole: «alla Comunità europea» sono sostituite dalle seguenti: «alle Comunità europee»;

e) nel totale, l'importo relativo al 2005 è sostituito dal seguente: «97,97»;

alla voce: «Ministero delle attività produttive», al capoverso: «Legge n. 287 del 1990», la parola: «Somma» è sostituita dalla seguente: «Somme»;

alla voce: «Ministero degli affari esteri», al capoverso: «Decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967», le parole: «associazioni ed enti che operano per l'assistenza delle collettività italiane all'estero» sono sostituite dalle seguenti: «Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari»;

alla voce: «Ministero per i beni e le attività culturali»:

a) al capoverso: «Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (5.1.2.2 – fondo unico per lo spettacolo – capp. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647)», l'importo relativo all'anno 2005 è soppresso;

b) al capoverso: «Legge n. 466 del 1988», la parola: «Associazione» è sostituita dalla seguente: «Accademia»;

c) nel totale, l'importo relativo al 2005 è sostituito dal seguente: «0,65»;

alla voce: «Ministero della salute»:

a) nel titolo, il numero: «12.» è soppresso;

b) al capoverso: «Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003», le parole: «art. 49» sono sostituite dalle seguenti: «art. 48».

All'articolo 3, al comma 2:

alla lettera a) è premessa la seguente:

«0a) al comma 13-ter, è aggiunto il seguente periodo: "Entro i centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco dei beni immobili da dismettere, l'Agenzia del demanio provvede alla ripubblicazione dello stesso elenco nella *Gazzetta Ufficiale*, con l'indicazione del valore base degli immobili medesimi."»;

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) al comma 13-quater, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché alle procedure di cui ai commi 436, 437 e 438 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e alle altre procedure di dismissioni previste dalle norme vigenti ovvero alla vendita a trattativa privata anche in blocco" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'elenco degli immobili individuati e consegnati ai sensi del comma 13-ter è sottoposto al Ministro per i beni e le attività culturali, il quale, nel termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione del decreto di individua-

zione, provvede, attraverso le competenti soprintendenze, a verificare quali tra detti beni siano soggetti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dandone comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze. L'Agenzia del demanio apporta le conseguenti modifiche all'elenco degli immobili"».

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - (Assunzione di informazioni utili alla notifica dei verbali di contestazione delle violazioni al codice della strada). – 1. All'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le informazioni utili ai fini della notifica del verbale all'effettivo trasgressore ed agli altri soggetti obbligati possono essere assunte anche dall'Anagrafe tributaria"».